

COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

D.C.C. N. 56 DEL 23/12/2004

ALLEGATO ALLA D.C.C. n. 15

IN DATA 19/04/2010

MODIFICATO ALL. D.C.C. N. 2 DEL 16/02/2018

MODIFICATO ALL. D.C.C. N. 8 DEL 21/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

Premessa

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti

Articolo 4 – Campo di applicazione ed esclusioni

Articolo 5 – Competenze del Comune

Articolo 6 – Divieti e criteri di comportamento

TITOLO 2 – LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

Articolo 7 – Flussi di rifiuto captabili

Articolo 8 – Funzionamento dell'ecocentro comunale

Articolo 9 – Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

Articolo 10 – Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti

Articolo 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

Articolo 12 – Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

Articolo 13 – Estensione e frequenze del servizio di raccolta

Articolo 14 – Trattamento domestico della frazione organica

Articolo 15 – Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

Articolo 16 – Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili

Articolo 17 – Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO

Articolo 18 – Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

TITOLO 4 – ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 19 – I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

Articolo 20 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

TITOLO 5 – NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 21 – Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

Articolo 22 – Rifiuti sanitari, rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, veicoli a motore

TITOLO 6 – LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 23 – Gestione dello spazzamento

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Abrogazioni

Articolo 25 – Rinvio

Articolo 26 – Pubblicità del regolamento.

Articolo 27 – Entrata in vigore.

Articolo 28 – Ordinanze del responsabile del Servizio

Premessa

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e all'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di trattamento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune di Castagnole Lanze, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione, avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997.

Ciò può avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto o in parte dal restante servizio e affidata a uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

~~Il Comune può istituire, nelle forme previste dall'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.~~

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, delle raccolte differenziate sul territorio comunale e dei servizi di nettezza urbana.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per **Comune**, si intende l'Amministrazione Comunale di Castagnole Lanze nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente regolamento.
2. Per **rifiuto**, si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/1997 e s. m. e i. – così come modificato dalla Decisione del 16/01/02 (2001/118/CE) – e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Per **produttore**, si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
4. Per **detentore**, si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
5. Per **utenza/utente**, si intende il produttore o il detentore di rifiuti.
6. Per **gestione**, si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
7. Per **raccolta**, si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
8. Per **raccolta differenziata**, si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia

prima.

9. Per **smaltimento**, si intendono le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/1997 e s. m. e i..
10. Per **recupero**, si intendono le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/1997 e s. m. e i..
11. Per **spazzamento**, si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico.
12. Per **stoccaggio**, si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. 22/1997 e s. m. i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/1997 e s. m. e i.;
13. Per **deposito temporaneo**, si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
14. Per **luogo di produzione** dei rifiuti, si intendono uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
15. Per **bonifica**, si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
16. Per **messa in sicurezza**, si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
17. Per **combustibile da rifiuti**, si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
18. Per **compost** da rifiuti, si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.
19. Per **Bacino d'utenza**, si intende l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
20. Per **Ente responsabile di Bacino**, si intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

- ~~1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in **pericolosi** e non **pericolosi**;~~
- ~~2. **Sono rifiuti urbani**:~~
- ~~a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;~~
- ~~b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;~~
- ~~c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~

- d) ~~i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;~~
- e) ~~i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;~~
- f) ~~i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).~~

~~3. Sono rifiuti speciali:~~

- a) ~~i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;~~
- b) ~~i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;~~
- c) ~~i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-*quater* del D.Lgs. 22/1997;~~
- d) ~~i rifiuti da lavorazioni artigianali;~~
- e) ~~i rifiuti da attività commerciali;~~
- f) ~~i rifiuti da attività di servizio;~~
- g) ~~i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;~~
- h) ~~i rifiuti derivanti da attività sanitarie;~~
- i) ~~i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;~~
- j) ~~i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;~~
- k) ~~il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.~~

3. ~~Sono pericolosi~~ i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/1997 e s. m. e i.

1) Il D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, prevede la suddivisione dei rifiuti in rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, così suddivisi:

A) RIFIUTI URBANI (suddivisi in due macrocategorie):

- A1) Rifiuti interni:

- Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che:
 - sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter al decreto;
 - sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo decreto.

I rifiuti individuati dall'allegato L-quarter al D.Lgs 116/2020 sono i seguenti:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Le attività individuate dall'allegato L-quinqies al D.Lgs 116/2020 sono invece le seguenti:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

- A2) Rifiuti esterni:

- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- Rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli dei 3 punti precedenti.

B) RIFIUTI SPECIALI

- Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e della pesca;
- Rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006;
- Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006;
- Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al

comma 2 dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006;

- Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006;
- Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006;
- Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione della acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter);
- I veicoli fuori uso.

Articolo 4 – Campo di applicazione ed esclusioni

4. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio del Comune per i quali il Comune stesso ha l'obbligo della gestione: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, ~~Rifiuti Speciali~~ **Assimilati agli Urbani**.
2. L'applicazione della tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani ~~e Speciali~~ **Assimilati** è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/07/1976, n. 615 e dal D.P.R. 24/05/1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e s. m. e i.);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. n. 152/1999 e s. m. e i.), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero di cui all'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
4. Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento i Rifiuti Speciali **non assimilati** e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei produttori) per i quali il Comune non abbia istituito, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 22/1997 e nelle forme previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i., servizi integrativi per la gestione degli stessi.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani **e dei rifiuti assimilati** avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione;
 - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) **l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni");**

~~provenienti da spazzamento o giacenti su strade e aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi d'acqua, ecc.).~~

3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.

~~5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.~~

6. La privativa comunale non si applica:

a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 D.lgs. 22/1997 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);

b) ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. 22/1997 alle attività di recupero dei rifiuti urbani ~~e alle attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati.~~

7. Al Comune competono le seguenti attività:

a) lo smaltimento dei rifiuti, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e a uso pubblico.

b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati; essa costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti;

c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che può prevedere aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa di un riutilizzo o dell'avvio dei medesimi al riciclo o alle varie forme di trattamento;

d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;

e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 6 – Divieti e criteri di comportamento

1. È fatto espresso divieto di:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;
 - b) depositare presso i cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;
 - c) esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato con modalità domiciliare;
 - d) incenerire rifiuti di qualunque tipo.
2. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) dei sacchi semitrasparenti forniti dal Comune contenenti i rifiuti solidi urbani non riciclabili, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) dei contenitori contenenti i rifiuti solidi urbani non riciclabili, racchiusi nei sacchi semitrasparenti forniti dal Comune, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. Nei contenitori e nei sacchi semitrasparenti è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.
3. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del

Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30/13.00 del giorno stabilito per la raccolta) dei contenitori per la raccolta della frazione putrescibile dei rifiuti, per la quale il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. In detti contenitori è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

4. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
5. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche e ambientali - previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili - dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
7. I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
8. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto sono tenuti a lasciare pulita l'area messa a disposizione dal Comune al termine dell'orario di vendita e a conferire separatamente :
 - gli imballaggi in plastica COREPLA e gli imballaggi in alluminio e banda stagnata CIAL, da depositare negli appositi contenitori stradali. Quando le dimensioni di questi imballaggi sono tali da non consentire il conferimento negli appositi contenitori stradali, gli stessi imballaggi sono depositati dagli esercenti il commercio in forma ambulante separatamente e in modo ordinato sulla piazzola di competenza;

- i rifiuti putrescibili, da depositare negli appositi contenitori chiusi con chiave ubicati sull'area del mercato;
- carta e cartoni, da depositare piegati e schiacciati sulla piazzola di competenza;
- vetro, da depositare nelle apposite campane stradali;
- i rifiuti indifferenziati residuali non recuperabili, da depositare, chiusi negli appositi sacchi semitrasparenti verdi forniti dall'Amministrazione comunale, nel contenitore dedicato chiuso con chiave e ubicato sull'area del mercato.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

Articolo 7 - Flussi di rifiuto captabili

1. Per i rifiuti urbani **e speciali assimilati** di cui all'articolo 3, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi:
 - a) **RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI RICICLABILI:**
 - carta e imballaggi in carta e cartone;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi in vetro;
 - prodotti tessili e abiti;
 - lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata;
 - **legno;**
 - **imballaggi compositi;**
 - **multimateriale**
 - b) **RIFIUTI URBANI DA BENI DUREVOLI/INGOMBRANTI RICICLABILI**
 - c) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**
 - medicinali scaduti;
 - batterie e pile;
 - **legno;**
 - **toner;**

- vernici, inchiostri, adesivi e resine;
- detergenti

d) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A MATRICE ORGANICA:

- rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: rifiuti organici domestici; rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati.

e) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI INDIFFERENZIATI RESIDUALI:

- i rifiuti urbani ~~e assimilati~~ indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i pannolini e i pannoloni.

f) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI:

- ~~rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~
- ~~rifiuti di particolari categorie di cui al successivo titolo 5.~~
 - Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - Rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - Rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli dei 3 punti precedenti.

Articolo 8 – Centro consortile di raccolta dei rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani costituiti da carta, ferro, olio per cucine e mense, frigoriferi, ingombranti, accumulatori al Piombo (batterie auto), legno, olio minerale esausto per motori, plastica, farmaci scaduti, pneumatici fuori uso, tubi fluorescenti (lampade al neon), pile esauste, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche) possono essere conferiti presso il Centro consortile di raccolta dei rifiuti urbani sito nel Comune di Costigliole d'Asti.
2. Presso il Centro possono essere conferiti anche i rifiuti urbani ingombranti

costituiti a titolo esemplificativo, da: arredamento; damigiane; sfalci; ramaglie.

3. Gli utenti del Centro si devono attenere alle norme di accesso e di conferimento impartite dal Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Asti, CBRA, dalla G.A.I.A. S.p.A., Società di proprietà dei Comuni consorziati nel predetto CBRA, nonché dai soggetti terzi incaricati dai competenti Enti alla gestione del Centro medesimo”;

a) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI RICICLABILI:

- imballaggi in plastica;
- contenitori di vetro;
- prodotti tessili e abiti;
- lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata.

b) RIFIUTI URBANI DA BENI DUREVOLI/INGOMBRANTI RICICLABILI:

- beni durevoli di cui all’art. 44 del D.Lgs. 22/1997, altri beni durevoli ingombranti.

c) SCARTI VEGETALI:

- erba;
- ramaglie;
- altri residui vegetali di orti e giardini.

d) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI:

- medicinali scaduti;
- batterie e pile.

4. Per il conferimento di rifiuti all’ecocentro, l’utente deve compilare e presentare al personale addetto alla gestione l’apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio.

5. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, possono essere conferiti presso l’ecocentro comunale solo quando le dimensioni degli stessi rendono oggettivamente impossibile il loro conferimento nei contenitori stradali.

6. Con riferimento ai rifiuti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per il corretto funzionamento dell’ecocentro, in considerazione delle potenzialità ricettive della struttura, sono istituiti i seguenti limiti quantitativi al conferimento per le sotto specificate tipologie di rifiuto:

- frigoriferi: un pezzo per famiglia/anno;

- surgelatori e congelatori: un pezzo per famiglia/anno;
 - televisori: un pezzo per famiglia/anno;
 - *personal computer*: un pezzo per famiglia/anno;
 - *video per personal computer*: un pezzo per famiglia/anno;
 - *tastiera per personal computer*: un pezzo per famiglia/anno;
 - lavatrici: un pezzo per famiglia/anno;
 - lavastoviglie: un pezzo per famiglia/anno;
 - condizionatori d'aria: un pezzo per famiglia/anno;
 - pneumatici: fino a otto pezzi per famiglia/anno.
7. Il conferimento da parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo, è preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio su richiesta scritta da parte del legale rappresentante. Il Responsabile del Servizio, ai fini dell'autorizzazione, tiene conto dei prescritti limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, di cui al successivo articolo 20.
8. E' vietato il conferimento presso l'ecocentro di rifiuti diversi da quelli elencati al comma 1 del presente articolo.
9. E' vietato il conferimento di rifiuti contenuti in sacchi non trasparenti o altri imballaggi che occultandoli ne impediscono l'identificazione visiva.
10. L'orario di apertura dell'ecocentro nonché gli eventuali periodi di chiusura temporanea per lavori di manutenzione o di ampliamento sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Articolo 9 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti e indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs. 22/1997.
2. L'organizzazione dei flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente.
- a) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI RICICLABILI:**
- a.1 Carta e imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche**

Raccolta a domicilio mediante conferimento negli appositi contenitori dedicati.

Gli utenti sono tenuti a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica e a piegare gli imballaggi onde ridurne il volume.

E' consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO.

a.2 Carta ed imballaggi primari e secondari in carta e cartone da utenze non domestiche

Raccolta a domicilio per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di carta e cartone.

Gli utenti sono tenuti a esporre il materiale in pacchi legati nel giorno di raccolta stabilito dal Responsabile del Servizio.

E' consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO.

a.3 Imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagnata da utenze domestiche e utenze non domestiche

Raccolta a domicilio mediante conferimento negli appositi sacchi dedicati.

Gli utenti sono tenuti a riporre nei contenitori il rifiuto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e cercando di ridurne il volume.

E' assolutamente vietato il conferimento nei contenitori di materiali da imballaggio in alluminio e banda stagnata etichettati "T" e "F".

Gli utenti possono conferire queste frazioni di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nel Centro consortile di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 8 sito nel territorio comunale. Tale possibilità è limitata ai casi in cui, date le dimensioni degli imballaggi, il materiale non è depositabile negli appositi contenitori stradali.

E' consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle direttive COREPLA, e degli imballaggi in alluminio e banda stagnata secondo quanto specificato dalle direttive CIAL.

a.4 Imballaggi in vetro da utenze domestiche e non domestiche

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali dedicati .

Gli utenti sono tenuti a inserire il rifiuto nei contenitori.

È vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi

compresi imballaggi di grandi dimensioni.

E' consentito rompere il materiale al fine di poterlo inserire all'interno del contenitore.

Gli utenti possono conferire queste frazioni di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nel Centro consortile di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 8. Tale possibilità è limitata ai casi in cui, date le dimensioni degli imballaggi, il materiale non è depositabile negli appositi contenitori stradali.

a.5 Prodotti tessili e abiti usati

Raccolta porta a porta ogni 3° giovedì del mese, previa richiesta Scritta all'Ufficio Rifiuti del Comune che provvederà ad inviare gli addetti al ritiro, ed a conferire i prodotti raccolti nell'apposito cassonetto dell'Associazione di volontariato che il Venerdì seguente alla raccolta lo svuoterà.

Gli utenti sono tenuti a riporre il materiale in modo da ridurre il volume e in modo ordinato utilizzando sacchi trasparenti da lt. 60.

E' consentito conferire una quantità minima di 1 sacco trasparente da Lt 60 ad un max di n. 3 sacchi.

E' consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate, ma solo se puliti lavati ed in buono stato.

E' severamente vietato conferire stracci di qualsiasi genere o qualunque altro prodotto che non siano abiti scarpe o borse.

b) ALTRI RIFIUTI URBANI RICICLABILI:

1. I rifiuti urbani ingombranti rientranti nelle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, arredamento, damigiane, sfalci, ramaglie possono essere conferiti al Centro consortile di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art.8.
2. In alternativa, le predette tipologie di rifiuto possono essere conferite al servizio pubblico di raccolta a domicilio gestito direttamente dal Comune. L'utente interessato al servizio pubblico di raccolta a domicilio deve presentare apposita richiesta scritta presso l'Ufficio Tributi o al SAP,(Ufficio per le relazioni con il Pubblico), che ne curerà la tempestiva trasmissione

all'Ufficio Tributi, sulla base delle richieste pervenute, organizza un calendario per la raccolta, dando comunicazione, anche telefonica, all'utente del giorno in cui sarà eseguito presso il suo domicilio il prelievo dei rifiuti. L'ufficio tributi provvede ai conseguenti adempimenti tariffari disposti dal Regolamento comunale sull'applicazione della tariffa rifiuti. L'utente è tenuto, per ogni passaggio al proprio domicilio, a conferire per la raccolta un numero massimo di tre oggetti. Per gli sfalci e le ramaglie, l'utente è tenuto, per ogni passaggio al proprio domicilio, a conferire una quantità massima di tre di rifiuti equivalente a tre sacchi da 100 litri.

3. Per il servizio di raccolta a domicilio di cui al presente articolo è applicata una tariffa specifica secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della tariffa rifiuti.

c) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

c.1 Medicinali e farmaci:

contenitori stradali dedicati.

c.2 Batterie e pile:

contenitori stradali dedicati;

presso rivenditori autorizzati al ritiro per quanto attiene le batterie per autoveicoli.

d) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A MATRICE ORGANICA

d.1 Rifiuti a matrice organica – scarti di cucina da utenze domestiche

Nell'area urbana la raccolta avviene a domicilio attraverso sacchi di mater.bi. (materiale biodegradabile) collocati in appositi contenitori dedicati, di capienza variabile a seconda delle specifiche esigenze dell'utenza.

Gli utenti sono tenuti:

- a conferire nei contenitori dedicati i rifiuti organici – scarti di cucina racchiusi esclusivamente negli appositi sacchi di mater.bi;
- a ritirare i sacchi di mater.bi. presso le sedi e con le modalità indicate dall'amministrazione comunale.

È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal mater.bi, ovvero conferire il medesimo fuori dai contenitori dedicati.

Per le utenze domestiche residenti al di fuori dell'area urbana, tale frazione è

smaltita mediante la pratica del compostaggio domestico.

E' consentito l'utilizzo degli scarti di cucina – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il mantenimento di animali domestici.

La raccolta è eseguita due volte la settimana. Qualora uno dei giorni di raccolta coincida con una delle seguenti festività – 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre – la raccolta è effettuata il primo giorno utile successivo.

Gli utenti sono tenuti a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i contenitori per la raccolta dei rifiuti a matrice organica – scarti di cucina, per la quale il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare.

In detti contenitori è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

d.2 Rifiuti a matrice organica – scarti di cucina prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e della ristorazione collettiva):

In tutto il territorio comunale, la raccolta è domiciliare con appositi contenitori. Alle attività di ristorazione (comprese le mense, le case di riposo e la caserma dell'Arma dei Carabinieri), e alle attività commerciali produttrici di fiori è consegnato dal gestore del servizio un apposito contenitore da litri 240 in comodato d'uso gratuito.

La raccolta è eseguita due volte la settimana. Qualora uno dei giorni di raccolta coincida con una delle seguenti festività – 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre – la raccolta è effettuata il primo giorno utile successivo.

Gli utenti sono tenuti a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i contenitori per la raccolta.

In detti contenitori è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le

disposizioni di servizio.

d.3 Rifiuti vegetali derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti dai cimiteri):

Le utenze del centro urbano che eseguono la manutenzione di giardini e che non sono tenute a praticare il compostaggio domestico, devono conferire i materiali vegetali di scarto nell'apposito contenitore posto nel Centro consortile di raccolto dei rifiuti urbani di cui all'art. 8.

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

e) RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI INDIFFERENZIATI RESIDUALI

e.1 Utenze domestiche – intero territorio comunale

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con modalità di raccolta domiciliare. Gli utenti conferiscono tramite sacchi semitrasparenti verdi e contenitori assegnati alle abitazioni in relazione alle caratteristiche proprie dell'unità abitativa.

In dettaglio:

- le unità abitative con una – tre utenze conferiscono direttamente tramite i sacchi semitrasparenti verdi;
- le unità abitative con quattro – sette utenze sono dotate di un contenitore da 240 l dove conferiscono i rifiuti contenuti nei sacchi semitrasparenti verdi;
- le unità abitative con otto – dieci utenze sono dotate di un contenitore da 360 l dove conferiscono i rifiuti contenuti nei sacchi semitrasparenti verdi;
- le unità abitative con undici – ventisette utenze sono dotate di due contenitori da 360 l dove conferiscono i rifiuti contenuti nei sacchi semitrasparenti verdi.

I contenitori sono posizionati nelle aree interne (cortili, androni, passi carrai, ecc.) di pertinenza degli stabili.

Gli utenti sono tenuti:

- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi semitrasparenti di colore verde, recanti lo stemma del Comune e la scritta "Comune di

Castagnole Lanze". Questo sacco è idoneo al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non sono ritirati i rifiuti - di qualsiasi natura - adagiati all'esterno del sacco in oggetto;

- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati residuali:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti riciclabili;
- i rifiuti umidi;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti indifferenziati residuali in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti indifferenziati residuali sono conferiti nei sacchetti semitrasparenti verdi in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi medesimi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma di legge e del presente regolamento.

Il ritiro dei sacchi semitrasparenti verdi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è un parametro del pagamento della parte variabile della tariffa.

La raccolta è eseguita una volta la settimana. Qualora il giorno di raccolta coincida con una delle seguenti festività – 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo(Pasquetta), 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre – la raccolta è effettuata il primo giorno utile successivo.

Gli utenti sono tenuti a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i sacchi semitrasparenti verdi forniti dal Comune contenenti i

rifiuti solidi urbani non riciclabili, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare.

L'utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i contenitori contenenti i rifiuti solidi urbani non riciclabili, racchiusi nei sacchi semitrasparenti verdi forniti dal Comune, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. Nei contenitori e nei sacchi semitrasparenti verdi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

e.2 Utenze non domestiche – intero territorio comunale

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con modalità domiciliare. Gli utenti conferiscono tramite sacchi semitrasparenti verdi e contenitori assegnati in relazione alla volumetria presunta di rifiuti conferiti.

In dettaglio:

- le utenze con produzione presunta inferiore a 1.000 litri/settimana conferiscono direttamente tramite i sacchi semitrasparenti verdi;
- le utenze con produzione presunta superiore a 1.000 litri/settimana sono dotate di uno o più contenitori da 1.100 l dove conferiscono i rifiuti contenuti nei sacchi semitrasparenti verdi.

I contenitori sono posizionati nelle aree interne (cortili, androni, passi carrai, ecc.) di pertinenza degli stabili.

I sacchi o i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, fuori dalla sede dell'attività entro le ore 6.30 dei giorni di raccolta.

Gli utenti sono tenuti:

- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi semitrasparenti di colore verde, recanti lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Castagnole Lanze". Questo sacco è idoneo al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non sono ritirati i rifiuti - di qualsiasi natura - adagiati all'esterno del sacco in oggetto;
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate

dall'Amministrazione comunale.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati residuali:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti riciclabili;
- i rifiuti umidi;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti indifferenziati residuali in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti indifferenziati residuali sono conferiti nei sacchetti semitrasparenti verdi in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi medesimi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma di legge e del presente regolamento.

Il ritiro dei sacchi semitrasparenti verdi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è un parametro del pagamento della parte variabile della tariffa.

La raccolta è eseguita una volta la settimana. Qualora il giorno di raccolta coincida con una delle seguenti festività – 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre – la raccolta è effettuata il primo giorno utile successivo.

Gli utenti sono tenuti a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i sacchi semitrasparenti verdi forniti dal Comune contenenti i rifiuti solidi urbani non riciclabili, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare.

L'utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali

e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i contenitori contenenti i rifiuti solidi urbani non riciclabili, racchiusi nei sacchi semitrasparenti verdi forniti dal Comune, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare. Nei contenitori e nei sacchi semitrasparenti verdi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

e.3 Pannolini e pannoloni

La raccolta è effettuata a domicilio tramite sacchi semitrasparenti di colore giallo.

Gli utenti, che fanno richiesta del servizio secondo le modalità precisate dall'Amministrazione comunale, sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi semitrasparenti di colore giallo, recanti lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Castagnole Lanze", destinati al conferimento esclusivo di pannolini e pannoloni;
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dal Responsabile del Servizio;
- a posizionare i sacchi - eventualmente inseriti in appositi contenitori - lungo la pubblica via o fuori dalle sedi delle attività nel caso di utenze non domestiche, la mattina di effettuazione della raccolta - entro l'inizio della stessa - ovvero la sera precedente.

E' assolutamente vietato il conferimento dei pannolini o pannoloni mediante sacchi diversi da quelli dedicati e con modalità difformi da quelle prescritte.

La raccolta è eseguita una volta la settimana. Qualora il giorno di raccolta coincida con una delle seguenti festività – 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre – la raccolta è effettuata il primo giorno utile successivo.

L'utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio e comunque entro le ore 6.30 del giorno stabilito per la raccolta) i sacchi semitrasparenti di colore giallo forniti dal Comune

contenenti i pannolini e pannoloni, eventualmente inseriti in appositi contenitori, per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta domiciliare.

Nei sacchi semitrasparenti di colore giallo e nei contenitori è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi e i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

f) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

f.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 23 e avviati in discarica.

f.2 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni .

Sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri e secondo le prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

Articolo 10 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; *computers*; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta in ossequio alle norme del D.Lgs. 22/1997 e alle altre specifiche norme di legge in materia.

Articolo 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi del D.Lgs. 22/1997, articolo 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. In ossequio al disposto dall'art. 21, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/1997 si dispone quanto segue: le pesate sono effettuate dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al funzionario comunale preposto.

Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, a eccezione della raccolta della frazione dei rifiuti a matrice organica, dalla quale sono escluse le zone del territorio più vocate alla pratica del compostaggio domestico. E' di competenze della Giunta comunale la definizione dell'estensione e delle frequenze del servizio e le eventuali modifiche delle stesse per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza. La raccolta della frazione dei rifiuti a matrice organica e dei rifiuti indifferenziati (limitatamente alla tipologia pannolini e pannoloni) non può, comunque, essere inferiore a una raccolta/settimana.
2. Orari e frequenze di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e il soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio, pertanto questa materia è demandata a detti accordi. In casi particolari il Comune ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi; in ogni caso la raccolta della frazione dei rifiuti a matrice organica e dei rifiuti indifferenziati, limitatamente alla tipologia pannolini e pannoloni, non potrà essere inferiore

a una raccolta/settimana.

3. Al fine di fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti e indifferibili, può intervenire il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 13 D.Lgs. 22/1997.

Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei rifiuti a matrice organica.
2. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, e residenti fuori delle aree dove è attiva la raccolta domiciliare dei rifiuti a matrice organica, devono separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo bio-compostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo a emissioni di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro.
3. L'attività di compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di metri 2,00 dal confine.
4. Nel caso di utenze che si trovano nella comprovata impossibilità di praticare il compostaggio domestico, la Giunta comunale, previo sopralluogo e relazione del Responsabile del Servizio, può disporre che sia attivato il servizio di raccolta domiciliare degli scarti organici umidi di cucina.

Articolo 15 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise con provvedimenti dei competenti organi del Comune, devono indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza deve assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti sono indicate le modalità di informazione della cittadinanza e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.
3. Per le violazioni di seguito descritte si applicano, tenuto conto degli articoli

114 e 117 della Costituzione e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e s. m. e i., le seguenti sanzioni:

- a) da € 50,00 a € 500,00 in caso di conferimento di rifiuti indifferenziati residuali in sacchi diversi da quelli indicati all'art. 9, comma 2, lettera e), punti e.1 ed e.2, ovvero in cestini portarifiuti o comunque con modalità difformi da quelle prescritte nel citato articolo;
 - b) da € 50,00 a € 250,00 in caso di conferimento di pannolini e pannoloni in modalità difformi da quelle indicate all'art. 9, comma 2, lettera e), punto e.3;
 - c) da € 50,00 a € 500,00 in caso di conferimento di rifiuti indifferenziati residuali, così come qualificati e determinati agli articoli 7 e 9, nei sacchi o contenitori dedicati alle raccolte differenziate, così come individuati all'art. 9;
 - d) da € 50,00 a € 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste all'art. 9;
 - e) da € 50,00 a € 150,00 in caso di conferimento nei sacchi di cui all'art. 9, lettera e) di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili o di rifiuti urbani e speciali assimilati a matrice organica.
4. L'abbandono o deposito di rifiuti sul suolo o l'immissione in acque superficiali o sotterranee da parte di chiunque sono sanzionati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. 22/1997: da € 103,29 a € 619,75 da € 25,82 a € 154,94 se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
 5. È fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato.
 6. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici, salvo quanto disposto all'art. 6.

Articolo 16 - Obbligo di riciclaggio e commercializzazione dei residui recuperabili

1. I soggetti incaricati della esecuzione del servizio di raccolta per flussi dei rifiuti recuperabili devono provare al Comune che i materiali raccolti sono

avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (rifiuti a matrice organica).

2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a far pervenire all'Ufficio Ragioneria del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione, che provi l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti recuperabili consegnati.
3. Per quanto riguarda la proprietà dei rifiuti e le condizioni economiche, fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

Articolo 17 - Gestione dei rifiuti presso le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti da loro stesse prodotti, mediante disposizioni volte a perseguire:
 - la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs. 22/1997;
 - ~~l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 22/1997;~~
 - la concentrazione dei rifiuti in appositi contenitori e/o sacchi debitamente predisposti dal Comune.
- ~~2. Il servizio di raccolta destinato a tali utenze, sarà dimensionato in relazione ai limiti quantitativi massimi espressi nel provvedimento di assimilazione di cui all'art. 20, o in alternativa in relazione ad autocertificazioni. Qualora i rifiuti prodotti da tali utenze risultassero in quantitativi inferiori rispetto al dimensionamento del servizio, la relativa segnalazione presso i competenti uffici del Comune avviene a cura del produttore.~~
3. Qualora non sia assicurata la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo e ciò comporti costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive che il Comune dovesse sostenere a seguito della violazione.

**TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA
IMBALLAGGIO**

Articolo 18 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi sono quelle previste dall'art. 35 del D.Lgs. 22/1997.
2. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare e aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.
3. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e, in secondo luogo, al loro riciclaggio.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, del D.Lgs. 22/1997 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:
 - il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
5. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E del D.Lgs. 22/1997 e i relativi obiettivi intermedi.
6. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (a eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) e dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 – ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 19 – I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 2. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).
2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997.
3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, pertanto i produttori di tali rifiuti possono organizzare autonomamente, ai fini del recupero, la gestione del proprio rifiuto recuperabile, ovvero conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta.

Articolo 20 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. comma 2. lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/07/1984, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs. n. 22/1997 (allegato A al presente regolamento).
3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti, di cui al comma 1, agli urbani è fissata secondo i parametri Kg/metro quadrato/anno riportati nella seguente tabella, riferiti a ventuno categorie di utenze non domestiche ex Allegato 1, tabella 4b

del D.P.R. 158/1999.

N.	Tipo di attività	Kg/metro quadrato/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 21 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. Ai sensi dell'art. 44, D.Lgs 22/1997 e s. m. e i., i beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico.
2. I rivenditori di beni durevoli di uso domestico sono tenuti a smaltire privatamente, ~~fatta salva l'assimilazione qualitativa e quantitativa di cui al precedente art. 20,~~ i beni di tale categoria loro consegnati dai cittadini contestualmente all'acquisto di beni di tipologia equivalente.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - frigoriferi;
 - surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.

Articolo 22 - Rifiuti sanitari, rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni,

avviene nelle forme previste dal D.Lgs. 22/1997 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia, segnatamente il D.P.R. 254/2003, attraverso imprese specializzate in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge.

2. La gestione dei veicoli a motore avviene nelle forme previste dal D.Lgs. 22/1997 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia, segnatamente il D.lgs. 209/2003 attraverso imprese specializzate in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 23 - Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.
2. Il servizio può essere svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati al Responsabile del competente Servizio del Comune, che provvede anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del servizio di raccolta rifiuti.
4. Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti:
 - a) Spazzamento strade pubbliche:
 - raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza e una frequenza definita dal Responsabile del competente Servizio del Comune;
 - b) Cestini e contenitori:
 - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico il soggetto gestore del servizio provvede a installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private a uso pubblico. E' vietato conferire rifiuti urbani

domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo;

- i cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste per il servizio pubblico di raccolta rifiuti secchi indifferenziati.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.

Articolo 26 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Servizio interessati.

Articolo 27 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, acquisiti i pareri favorevoli dei competenti organi sanitari e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.

Articolo 28 – Ordinanze del responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio può emanare ordinanze di attuazione del presente regolamento, affinché la cittadinanza si adegui a quanto in esso previsto e disciplinato.